



# *U.E. FOCUS*

## LETTERA DA BRUXELLES

GENNAIO 2008 – NUMERO 1

### INDICE

#### **Imprese, Innovazione e Società dell'Informazione**

[1.1 La Commissione europea propone nuove misure per integrare il mercato europeo del capitale a rischio](#)

#### **Ambiente, Riqualificazione Urbana e Agricoltura**

[1.2 La Commissione europea si compiace dell'accordo raggiunto dal Consiglio in materia di emissioni del settore aereo e si rammarica per la mancata adozione della direttiva sul suolo](#)

#### **Politica dei Consumatori, Salute e Sicurezza Alimentare**

[1.3 Un credito al consumo più europeo e trasparente](#)

#### **Trasporti ed Energia**

[1.4 Abolizione di oneri amministrativi obsoleti per le imprese di trasporto](#)

#### **Mercato Interno, Servizi Finanziari e Commercio**

[1.5 La Commissione europea presenterà dopo l'estate la sua proposta di armonizzazione del regime di tassazione sulle società](#)

[1.6 Adottata la direttiva che modifica le franchigie fiscali per le merci che accompagnano i viaggiatori che entrano nell'UE](#)

[1.7 Iniziativa della Commissione europea per i mercati con buone possibilità di sviluppo](#)

## **Imprese, Innovazione e Società dell'Informazione**

### ***1.1 La Commissione europea propone nuove misure per integrare il mercato europeo del capitale a rischio***

La Commissione europea ha adottato una comunicazione che raccomanda una serie di misure favorevoli all'integrazione dei mercati nazionali del capitale a rischio. Tra queste misure figura la possibilità di prevedere il riconoscimento reciproco dei fondi attivi in questo settore d'attività. Gli Stati membri potrebbero facilitare le operazioni sul loro territorio dei fondi stabiliti altrove nell'Unione europea, a condizione che i livelli di controllo e di trasparenza in vigore nei paesi interessati siano reciprocamente accettabili. Al fine di ridurre gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera di capitali dai fondi di capitali a rischio, la Commissione propone ugualmente di estendere il principio di prudenza (prudent person rule) agli investitori istituzionali non ancora coperti.

Il capitale a rischio costituisce una presa di partecipazione da un investitore esterno nel capitale di un'impresa in crescita o in espansione. Secondo uno studio dell'Associazione europea del capitale investimento e del capitale a rischio (EVCA), le imprese dell'UE che beneficiano di fondi propri e di capitale a rischio hanno creato circa un milione di posti di lavoro tra il 2000 e il 2004. Nel dicembre 2007, il Consiglio Ecofin aveva adottato conclusioni sui mercati di capitale a rischio che riconoscono il carattere frammentato di questi mercati e la debolezza delle imprese europee del settore.

#### **Riferimenti**

La comunicazione può essere consultata al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/financing/publications.htm>

## **Ambiente, Riqualificazione Urbana e Agricoltura**

### ***1.2 La Commissione europea si compiace dell'accordo raggiunto dal Consiglio in materia di emissioni del settore aereo e si rammarica per la mancata adozione della direttiva sul suolo***

Il commissario europeo responsabile per l'ambiente, Stavros Dimas, ha accolto con favore l'accordo politico raggiunto oggi dal Consiglio ambiente per far rientrare le emissioni del settore aereo nel sistema UE di scambio delle quote di emissione. Il Consiglio non è tuttavia pervenuto a un accordo sull'altro importante tema all'ordine del giorno: la nuova direttiva quadro sul suolo. Il Commissario Dimas ha altresì accolto favorevolmente le conclusioni del Consiglio in materia di ambiente e salute.

Emissioni del settore aereo e sistema di scambio delle quote di emissione

La posizione del Consiglio è vicina alla proposta originaria della Commissione del 20 dicembre 2006 e la maggior parte delle modifiche è costituita da miglioramenti tecnici. Non mancano tuttavia modifiche di natura più politica, quali:

- la fase introduttiva di un anno per i voli all'interno della UE proposta dalla Commissione non è stata mantenuta e quindi il regime diverrà operativo in un'unica fase a cominciare dal 2012;
  - le emissioni saranno limitate al 100% del livello medio degli anni 2004-2006;
  - il livello delle assegnazioni è stato aumentato del 10% e i ricavi delle quote messe all'asta dovrebbe essere utilizzato per contrastare i cambiamenti climatici;
  - è stata introdotta una deroga per gli operatori che registrano livelli di traffico molto ridotti sulle rotte per, da o all'interno della UE; in questo modo saranno esentati molti operatori dei paesi in via di sviluppo che hanno collegamenti aerei limitati con la UE. Si tratta di una misura che non avrà un effetto significativo sulle emissioni contemplate dal regime in questione;
  - è stata aggiunta una riserva speciale di quote a titolo gratuito per nuovi partecipanti o per vettori aerei a crescita molto rapida. Si tratta di un aspetto che, pur non essendo contenuto nella proposta originaria della Commissione, è stato considerato accettabile, in quanto la riserva non intacca il massimale globale e quindi non compromette i benefici ambientali del regime;
  - è stato introdotto un nuovo meccanismo per garantire un'applicazione coerente e efficace del regime in tutta la UE; come ultima ratio gli Stati membri potranno chiedere che a un operatore sia proibito operare nella UE se in più occasioni non ha rispettato il regime e se altre misure adottate nei suoi confronti si sono rivelate inefficaci.
- L'accordo politico raggiunto sarà formalmente adottato come "posizione comune" nel 2008 e verrà quindi trasmesso al Parlamento europeo per l'esame in seconda lettura.

La Commissione ha inoltre accolto con favore le conclusioni del Consiglio su ambiente e salute, nelle quali viene sottolineata l'utilità di un'ulteriore applicazione del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute.

#### **Riferimenti**

Sistema UE di scambio delle quote di emissione (EU ETS):

<http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm>

La proposta originaria della Commissione per includere il trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione:

[http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm)

## **Politica dei Consumatori, Salute e Sicurezza Alimentare**

### **1.3 Un credito al consumo più europeo e trasparente**

Il Parlamento ha approvato il 16 gennaio definitivamente la direttiva volta a promuovere il mercato unico del credito al consumo. E' così sancita una serie di obblighi per gli istituti di credito sull'informazione ai consumatori, nella pubblicità e nella fase precontrattuale, per agevolare la ricerca dell'offerta più conveniente. Chi ricorre al credito avrà il diritto di recedere dal contratto entro due settimane senza giustificazioni, e di rimborsare gli importi dovuti in anticipo versando un indennizzo.

L'obiettivo del testo legislativo è di istituire un vero mercato unico del credito ai consumatori. Ad oggi infatti tale mercato è frammentato nei 27 mercati nazionali degli Stati membri, impedendo ai consumatori e ai creditori europei di effettuare offerte e contratti transfrontalieri e quindi di beneficiare dei vantaggi di un mercato unico. I crediti al consumo transfrontalieri, inoltre, rappresentano solo l'1% del volume totale. La direttiva assicura un alto livello di protezione e una corretta informazione dei consumatori, e migliora la chiarezza della legislazione comunitaria fondendo insieme le tre direttive esistenti in materia di credito ai consumatori

La direttiva dovrà applicarsi ai contratti di credito che contemplano generalmente il pagamento di interessi, ma non a quelli garantiti da un'ipoteca sui beni immobili e terreni. Il compromesso ha stabilito inoltre che sono esclusi i crediti per un importo totale inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro (contro la soglia di 100.000 euro proposta inizialmente dal Consiglio e i 50.000 della controproposta dei deputati)..

Non è stato necessario negoziare, invece, sull'esclusione di altri contratti di credito, fra i quali figurano quelli di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto, la concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese e i crediti che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese. Sono anche esclusi i crediti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti senza interessi o a tassi preferenziali, quelli relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente e quelli concessi, senza interessi o a tassi di favore, a un pubblico ristretto con finalità di interesse generale.

Se le classiche carte di credito rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, ne sono invece escluse le carte di debito differito, che prevedono il rimborso del credito entro tre mesi e le cui spese sono irrilevanti (carte ricaricabili).

La direttiva prevede disposizioni dettagliate riguardo all'informazione di base che deve essere fornita ai consumatori prima della conclusione di un contratto di credito. Nel caso della pubblicità, tra le informazioni che devono essere presentate «in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio», figura il tasso debitore (fisso o variabile, corredato delle spese addebitate), l'importo totale del credito, il tasso annuo effettivo globale, la durata del contratto e, se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate.

Per quanto riguarda la fase precontrattuale, invece, il creditore deve fornire al consumatore, prima che questo sia vincolato dal contratto o da un'offerta, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte, così da permettergli di prendere una decisione con cognizione di causa. Tali informazioni, devono essere fornite mediante un modulo standard uguale per tutta l'UE (modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori"), il cui contenuto è definito dalla direttiva stessa. Le

informazioni riguardano il tipo di credito, l'identità e l'indirizzo del creditore, l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo e la durata del contratto di credito.

Devono comprendere, inoltre, il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione nonché i periodi, le condizioni e la procedura per la sua modifica, il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, (illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso) e, infine, l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare. Ma anche, se del caso, l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto, l'eventuale obbligo di ricorrere a una polizza assicurativa, il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento e le modalità di modifica dello stesso.

Le informazioni devono inoltre contemplare un avvertimento circa le conseguenze dei mancati pagamenti, le informazioni sulle garanzie richieste, sull'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e del diritto al rimborso anticipato. I consumatori hanno anche il diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito, nonché del diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo.

Delle disposizioni specifiche riguardano gli obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici.

Sul creditore, d'altra parte, incombe l'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore. Prima della conclusione del contratto di credito, il creditore dovrà valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una tale valutazione tramite la consultazione di una banca dati possono mantenere tale obbligo.

La direttiva prevede che una serie di informazioni analoghe a quelle succitate debbano figurare sul contratto. Inoltre, stabilisce che il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito «senza dare alcuna motivazione». Per avvalersi di tale diritto, il consumatore deve informare il creditore e pagare il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, non oltre 30 giorni dall'invio della notifica del recesso. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo.

Tra Parlamento e Consiglio è stato infine trovato un compromesso che, in caso di rimborso anticipato, attribuisce al creditore il diritto a un indennizzo. Tale indennizzo, dovrà essere «equo e oggettivamente giustificato» per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato, «sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso». L'indennizzo, inoltre, non potrà superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.

### **Riferimenti**

Kurt LECHNER (PPE/DE, DE)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

Procedura: Codecisione, seconda lettura

Dibattito: 15.1.2008

Votazione: 16.1.2008

## **Trasporti ed Energia**

### **1.4 Abolizione di oneri amministrativi obsoleti per le imprese di trasporto**

Il 15 gennaio a Strasburgo il Parlamento europeo in plenaria ha adottato la proposta della Commissione europea di eliminare tutta una serie di carichi amministrativi che la normativa del 1960 (regolamento n 11) imponeva alle imprese che effettuano trasporto merci. Si è calcolato che tale modifica farà risparmiare alla totalità dei trasportatori in Europa oltre 160 milioni di euro l'anno per spese amministrative.

Il regolamento riguarda l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Si propone di sopprimere alcune prescrizioni obsolete e di modificarne altre in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

In particolare, si intende sopprimere:

1. l'articolo 5- dispone che le imprese di trasporto (nonché i governi degli Stati membri) forniscano informazioni su tariffe, prezzi e condizioni di trasporto prima del 1° luglio 1961. Gli obblighi di informazione imposti alle imprese di trasporto sono obsoleti.
2. L'articolo 6, paragrafo 1- richiede un documento di trasporto che contenga varie informazioni riguardanti il mittente, la natura delle merci trasportate, il luogo d'origine e di destinazione, l'instradamento o la distanza e, se del caso, i punti di transito di frontiera. Questi ultimi due elementi, vale a dire l'instradamento o la distanza e i punti di transito di frontiera, possono essere soppressi perché non sono più indispensabili per raggiungere gli obiettivi del regolamento
3. La terza frase dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, che richiede che il vettore conservi un esemplare del documento di trasporto nel quale siano indicati i prezzi definitivi di trasporto, le altre spese, gli abbuoni ed ogni altro fattore che influisca sui prezzi e sulle condizioni di trasporto. Al giorno d'oggi tali informazioni sono comunque disponibili nei sistemi contabili dei vettori, sicché non vi è più nessuna necessità che questi ultimi compilino e conservino un documento distinto.

L'articolo 6, paragrafo 3, conterrà un riferimento esplicito alle note di spedizione, che sono assai conosciute e spesso utilizzate nel settore dei trasporti interni. Questo riferimento migliora la certezza del diritto per le imprese di trasporto in quanto chiarisce

che le note di spedizione sono sufficienti, purché contengano tutti i dettagli richiesti dal paragrafo 1 dell'articolo 6.

**Riferimenti**

Per la “better regulation”  
[http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better\\_regulation/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm)

## **Mercato Interno, Servizi Finanziari e Commercio**

### ***1.5 La Commissione europea presenterà dopo l'estate la sua proposta di armonizzazione del regime di tassazione sulle società***

La Commissione europea presenterà dopo la pausa estiva la sua proposta di direttiva volta a introdurre un regime comune e consolidato dell'imposta sulle società (CCCTB). Sarebbe tuttavia politicamente molto rischioso per la Commissione adottare questa proposta legislativa prima del referendum irlandese, data la forte opposizione al progetto CCCTB in Irlanda. Il CEPS Centre for European policy studies ha presentato un appunto sulle difficoltà fiscali a cui devono far fronte le imprese, una sessantina attualmente, che hanno scelto lo statuto di Società europea e sui vantaggi che porterebbe il CCCTB.

Il Commissario Kovács ha affermato che i prossimi mesi saranno importantissimi nella misura in cui la Commissione finalizzerà il suo esame d'incidenza preliminare a qualsiasi iniziativa legislativa. Interrogato sul sostegno che potrebbe ricevere dalla Francia, ha confermato le sue grandi aspettative riguardo alle autorità francesi in materia di politica fiscale in generale, evocando anche il sostegno di Germania, Spagna, Italia, e dei paesi del Benelux. Si è dichiarato altresì impressionato da un recente sondaggio dello studio KPMG secondo cui quasi 80% delle imprese interrogate auspicherebbero l'introduzione al livello dell'UE di una base armonizzata che permetta di calcolare l'imposta sulle società.

Gli Stati conserveranno la loro sovranità fiscale, ha tenuto a sottolineare il Commissario. Il futuro regime armonizzato dell'imposta sulle società sarà il più ampio possibile e la sua logica sarebbe molto simile all'approccio seguito di una politica di tassazione unica. Varie volte il Commissario al Mercato interno, Charlie McCreevy, si è pubblicamente opposto al CCCTB, mentre il suo omologo alla fiscalità ritiene che questo progetto contribuirà a migliorare il funzionamento del Mercato interno.

**Riferimenti**

Per le evoluzioni del dossier: [http://ec.europa.eu/dgs/taxation\\_customs/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/taxation_customs/index_en.htm)

### **1.6 Adottata la direttiva che modifica le franchigie fiscali per le merci che accompagnano i viaggiatori che entrano nell'UE**

Il Consiglio dei ministri UE a fine dicembre ha adottato la direttiva sulle franchigie sull'IVA e le accise per l'importazione di merci di viaggiatori di paesi terzi. Pubblicata nella G.U. L 346 del 29 dicembre, la direttiva 2007/74/CE introduce due limiti in base al tipo di trasporto utilizzato per entrare nell'UE oltre ai quali si attua la tassazione: 430 euro per merci che accompagnano i viaggiatori che utilizzano trasporti aerei e marittimi; 300 euro per altri tipi di trasporti tra cui la navigazione fluviale. La direttiva si applica dal 1.12.2008.

Secondo le nuove regole i paesi membri possono ridurre il limite finanziario per i viaggiatori dimeno di 15 anni per qualsiasi tipo di trasporto. Il limite non può essere inferiore a 150 euro. limiti quantitativi sono introdotti per l'importazione di prodotti del tabacco (sigarette, cigarillos, sigari, tabacco da fumo) e per alcolici e bevande alcoliche tranne birra e vino a scarsa gradazione alcolica.

I paesi UE possono ridurre i limiti finanziari e/o quantitativi per le persone residenti in zone di frontiera, i lavoratori frontalieri e il personale dei mezzi di trasporto (come le compagnie aeree) utilizzati per viaggiare partendo da un paese terzo. Hanno la facoltà di decidere di non riscuotere le tasse quando l'importo è minore di 10 euro. Ogni 4 anni e per la prima volta nel 2012, la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione delle regole. La nuova legislazione abroga la direttiva 69/169/CE.

#### **Riferimenti**

Per il testo della direttiva:

<http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:346:SOM:EN:HTML>

### **1.7 Iniziativa della Commissione europea per i mercati con buone possibilità di sviluppo**

Per liberare il potenziale di mercato dei prodotti e dei servizi innovanti, la Commissione europea ha proposto, lunedì 7 gennaio, l'iniziativa "Mercati innovanti per l'Europa" che mira a favorire, in una prima fase, lo sviluppo di sei mercati a forte valore economico e di società che rappresentano un fatturato annuo di oltre 120 miliardi di € e più di 1,9 milione di posti di lavoro nell'UE. Secondo la Commissione, esiste a breve scadenza per ciascuno di questi mercati un forte potenziale commerciale in grado di accrescere i vantaggi economici dell'UE, in particolare per le piccole e medie imprese. Grazie a quest'iniziativa, il fatturato dei mercati interessati potrebbe superare 300 miliardi di € e il numero di persone occupate potrebbe salire a 3 milioni nel 2020. Basandosi su una migliore regolamentazione, la stimolazione degli appalti pubblici e lo sviluppo di norme interoperative, l'iniziativa "Mercati innovanti" deve permettere alle imprese europee di beneficiare di chances eque e ottimali di accedere a nuovi mercati mondiali a crescita rapida e portare vantaggi visibili ai consumatori europei nei settori essenziali per il loro benessere.

La Commissione raccomanda un coordinamento urgente delle politiche tramite piani d'azione ambiziosi a favore di:

- la salute in linea. Soluzioni basate sui TIC per i pazienti, i servizi medici e gli organismi di pagamento possono contribuire a un miglioramento della qualità delle cure mediche a prezzi non elevati. La normalizzazione dei diversi formati di scambio d'informazioni in particolare, l'omologazione di sistemi e di progetti di dimostrazione su grande scala potrebbe aiutare a controllare meglio i problemi di un'Europa che sta invecchiando;
- l'edilizia sostenibile. Gli edifici che assorbono 42% del consumo energetico totale e producono 35% del totale di emissioni di CO2 nell'UE, lo sviluppo di soluzioni sostenibili per questo settore tramite l'innovazione e la riduzione dell'onere amministrativo è primordiale;
- i tessili tecnici per indumenti e attrezzature di protezione individuale (EPI) intelligenti. Gli effetti moltiplicatori, tramite innovazioni accelerate, del mercato europeo degli EPI (mercato il cui fatturato attuale è stimato in 10 miliardi di € e con un potenziale di crescita di circa 50%) su altri segmenti del mercato del settore tessile aumenterebbero notevolmente l'incidenza economica di questo mercato e la competitività dell'intero settore tessile;
- i bioprodotto. In buona situazione in questo mercato grazie a una solida esperienza e una posizione di punta in materia industriale e tecnologica, l'UE fa fronte a un'incertezza relativa alle proprietà dei bioprodotto e a una scarsa trasparenza del mercato che ostacolano la loro adozione rapida. La normalizzazione, l'etichettatura e la certificazione sono soluzioni che permetterebbero di porvi rimedio;
- il riciclaggio. Il fatturato di questo settore che impiega circa 500.000 persone è di 24 miliardi di €; offre quindi un potenziale commerciale che richiede un miglioramento significativo della sua efficienza e delle sue capacità tramite l'introduzione di procedimenti più efficaci e di tecnologie migliorate;
- le energie rinnovabili. Frenato da costi elevati, una scarsa domanda, la frammentazione del mercato e gli ostacoli amministrativi e commerciali, il loro sviluppo deve basarsi sull'accelerazione dell'innovazione in materia di tecnologie a scarsa produzione di carbonio e la soppressione degli ostacoli alla pianificazione e alla certificazione.

#### Riferimenti

Per il testo della proposta e maggiori informazioni  
<http://ec.europa.eu/enterprise/leadmarket/leadmarket.htm>

Questa lettera, a cura del **Dott. Marco Digioia**, è un servizio dell'**Ufficio Unioncamere Piemonte di Bruxelles**.

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati rivolgersi al numero 0032 2 550 02 50 o all'indirizzo e-mail [marco.digioia@unioncamerepiemonte.be](mailto:marco.digioia@unioncamerepiemonte.be)